



Regione Umbria

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Banche dati e Analisi documentale**

ATTO N. 1685

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

**Norme in materia di sostegno alle imprese
che operano nell'ambito dell'informazione locale**

SCHEDA DOCUMENTALE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

Documentazione ad uso interno a cura di Laura Arcamone

Agosto 2018

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Premessa

L'informazione è uno dei fondamenti della democrazia: il primo ed essenziale modo per conoscere fatti e avvenimenti e costruirsi un'opinione. In particolare, l'informazione locale probabilmente costituisce il primo ambito che consente ai cittadini di sentirsi parte ogni giorno della vita della propria comunità.

Da alcuni anni, il sistema dell'informazione è in profondo e strutturale cambiamento; mutano le modalità di fruizione, cambiano le esigenze dei consumatori, si trasforma la professione giornalistica, vengono stravolti i modelli di business degli editori, con l'ingresso di nuovi operatori e l'uscita di svariate imprese e testate tradizionali.

In questo contesto, "la componente locale dell'informazione attraversa, per tutti i mezzi, una vera e propria emergenza. La riduzione del sostegno pubblico, il crollo del mercato pubblicitario (specie nella sua componente locale), e le difficoltà connesse alla necessità di riposizionamento in una fase di cambiamento tecnologico hanno spinto l'informazione locale in un angolo".

Normativa statale

Da un punto di vista normativo, la tutela dell'informazione, quale contenuto di un diritto fondamentale, è riconducibile all'art. 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, ritenuta uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, sul quale si fonda la tutela del pluralismo informativo ovvero di un **sistema di "pluralità delle fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee"** (Corte Cost., sentenza 105/1972).

Inoltre, ci sono altre norme che introducono nell'ordinamento giuridico italiano principi di regolamentazione della informazione:

art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a New York il 10 dicembre 1948, che attribuisce a ogni individuo il diritto alla libertà di opinione e di espressione e che comprende il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee con ogni mezzo e indipendentemente dalle frontiere;

art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 858, che sancisce per ogni persona il diritto alla libertà di espressione, che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità.

Questo tipo di sistema informativo, dai contenuti plurali, che si fonda sulla **libertà di informarsi, di essere informati e di accedere alle informazioni**, è considerato "valore centrale" di ogni ordinamento democratico, in quanto esprime una condizione fondamentale per l'attuazione a ogni livello (centrale e locale) della forma propria dello Stato democratico, rappresentando un generale diritto di accesso alle fonti notiziali.

La legge 26 ottobre 2016, n. 198, oltre a delegare il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese editrici, nonché dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, ha previsto l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze del **Fondo per il pluralismo e**

l'innovazione dell'informazione, destinato in parte, al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale e in parte al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale, attuando obiettivi di convergenza multimediale; per la prima volta compare il riconoscimento ufficiale delle testate online e vengono definite le loro caratteristiche; l'attuazione degli aiuti statali alle imprese editrici, è rinviata a successivi provvedimenti del Governo.

Il comma 1, dell'articolo 2, prevede che “il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite”.

In attuazione di tale delega, sono stati approvati **D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 67** e il **D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 69**.

Il secondo dei due provvedimenti governativi reca una nuova e più moderna disciplina dei contributi statali a quotidiani e periodici, oltre a misure per gli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo e il finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. La dichiarata finalità è di assicurare il sostegno statale necessario alle voci informative autonome e indipendenti, ed in particolare a quelle di dimensioni più ridotte e legate alle comunità locali, maggiormente esposte alla situazione di crisi del mercato editoriale.

Regione Umbria

La Regione Umbria considera il ruolo dell'informazione un bene di assoluto interesse pubblico, tanto che, lo stesso **Statuto regionale, all'art. 21, comma 2**, prevede che “la Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione”.

Le politiche regionali in materia, sono contenute nella L.R. 11 gennaio 2000, n. 3 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), che, tra l'altro, prevede interventi sull'emittenza radiotelevisiva locale.

Successivamente, la L.R. 29 dicembre 2014, n. 28, “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”, ne ha introdotto una sostanziale modificazione, abrogando il titolo III e le relative previsioni sull'emittenza radiotelevisiva locale.

A seguito della recente riforma del settore dell'editoria realizzata dal Governo con la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e sull'esempio di quanto fatto da altre Regioni, la Regione Umbria ha presentato un disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (Atto n. 1685) “**Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale**” volto a sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo della imprenditoria editoriale radiotelevisiva umbra.

La proposta è composta da 11 articoli. La Regione, per la promozione dell'informazione e per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sostiene la presenza e lo sviluppo di imprese dei mass media locali, mediante la tutela del lavoro e della professionalità degli occupati nelle imprese dell'informazione, rispettando la disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico.

I soggetti interessati sono: le emittenti televisive e radiofoniche, la carta stampata, quotidiana e periodica, anche nella forma online, le agenzie di stampa quotidiana, e anche gli uffici stampa.

La Giunta regionale programma annualmente gli interventi da finanziare attraverso l'approvazione di un apposito programma sentita la commissione consiliare competente.

Le tipologie degli interventi puntano sull'innovazione tecnologica e su nuove modalità operative, utilizzando piattaforme distributive, privilegiando la collaborazione e la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita, stimolando iniziative di autoproduzione, progetti editoriali e iniziative di autoimpiego dei giovani professionisti, fino al sostegno dell'occupazione.

Vengono poi individuati i requisiti per accedere ai benefici finanziari previsti dalla legge.

È prevista l'istituzione del Comitato permanente, composto dai rappresentanti delle categorie professionali dell'informazione, Anci, Corecom, per il monitoraggio e l'attuazione della legge.

Si promuove l'individuazione di uffici stampa all'interno dei soggetti dell'ambito pubblico regionale.

La norma finanziaria prevede per il 2018 150mila euro per finanziare gli interventi, mentre per il triennio 2018-2020 è prevista una spesa massima di un milione 740mila euro.

La legge, destinata all'emittenza televisiva digitale terrestre (DTT); all'emittenza radiofonica via etere; web tv e web radio; stampa quotidiana e periodica, quotidiani e periodici online; agenzie di stampa quotidiana, uffici stampa e imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali, prevede l'erogazione di fondi pubblici attraverso diverse tranche alle diverse realtà già strutturate che ne faranno richiesta.

I contributi previsti sono esclusi per le imprese che nell'ultimo anno di attività abbiano avviato procedure di licenziamento o abbiano adottato provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a carico di personale giornalistico non riconducibili all'applicazione di ammortizzatori sociali; le imprese sanzionate dall'AGICOM per violazione delle norme in materia di tutela dei minori; le emittenti di televendite; le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio mediante frode.

Leggi Regioni a Statuto ordinario

Nel raffronto delle leggi delle Regioni in materia di informazione, sono state prese in esame solo quelle approvate successivamente all'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia).

Campania

La L.R. 6 febbraio 2018, n. 1 "Norme in materia di informazione e comunicazione", ha ad oggetto la regolamentazione ed il sostegno limitatamente alle imprese che operano nella Regione Campania.

La legge si articola lungo due direttrici di intervento: la prima è relativa all'attività propria di

comunicazione istituzionale, realizzata anche attraverso i mezzi di comunicazione locali; la seconda è, invece, inerente il sostegno delle imprese locali.

In relazione all'attività di informazione e di comunicazione istituzionale, la legge, in linea con quanto previsto a livello nazionale dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, prevede azioni volte a favorire la conoscenza e la socializzazione delle attività delle istituzioni regionali attraverso attività dirette e, al contempo, misure in grado di garantire il pluralismo informativo anche in relazione alle attività di comunicazione della Regione.

Importante è il richiamo esplicito nell'articolo 3, dedicato, alla comunicazione istituzionale alla programmazione della distribuzione della pubblicità istituzionale e l'esplicitazione che le attività di informazione e comunicazione istituzionale devono essere effettuate con particolare attenzione ai mezzi di comunicazione di massa.

In relazione al sostegno alle imprese locali, possono accedere ai benefici le emittenti radiotelevisive che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale con frequenza quotidiana.

I requisiti sono l'iscrizione al Roc da almeno un anno; la presentazione della domanda per la concessione dei contributi erogati dal Dipartimento informazione editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, se consentito; la presenza di una redazione composta da giornalisti assunti e la produzione di informazione locale per almeno il 60 per cento dell'attività giornalistica svolta nella fascia oraria dalle 7 alle 23.

Possono, inoltre, accedere ai contributi le imprese editrici di testate quotidiane e periodiche, anche telematiche, le agenzie di stampa e i service giornalistici a condizione che siano iscritte al Registro delle imprese, abbiano la redazione in Campania, osservino le previsioni del "Testo unico dei doveri del giornalista", abbiano almeno due giornalisti assunti e abbiano la testata registrata.

Le misure di sostegno prevedono: a) il finanziamento di progetti volti a favorire la professionalizzazione del personale giornalistico tecnico ed amministrativo, rivolti a stabilizzare il lavoro precario e favorire le assunzioni; b) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali; c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell'informazione locale; d) la fornitura alle redazioni del flusso informativo sulle attività della Regione; e) il finanziamento di progetti editoriali volti a valorizzare il giornalismo partecipativo e le iniziative aventi ad oggetto i giovani; f) iniziative di autoproduzione di radiofonica e televisiva volte a promuovere e valorizzare la cultura e le tradizioni locali, a condizioni che siano trasmissibili anche in regime di convenzione; g) la formazione e l'aggiornamento dei giornalisti e del personale tecnico; h) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale e sulle istituzioni nazionali e regionali.

I criteri di assegnazione sono l'accessibilità dell'informazione da parte dei disabili, il contrasto alle discriminazioni che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche, il sostegno alle pari opportunità tra uomini e donne, la promozione dell'educazione alla legalità e il connesso contrasto alla criminalità, l'innovatività della proposta anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Le ipotesi di esclusione riguardano la violazione delle norme in tema di tutela dei minori e la prevalenza delle televendite nell'ambito della programmazione e le discriminazioni di genere (norme applicabili solo alle emittenti radio televisive).

La legge prevede che il Co.Re.Com collabori con l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle

donne al fine di monitorare il rispetto dei diritti di genere e la promozione di azioni contro la violenza sulle donne. Inoltre, è stato istituito l'Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione, presieduto dal presidente del Co.Re.Com.

E' prevista l'istituzione del Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale. Il fondo, triennale, è ad esaurimento e ammonta ad euro 500.000 per il 2019 e ad euro 1.000.000 per il 2019 e per il 2020.

I contributi sono soggetti al regime del de minimis; pertanto, non possono eccedere nel triennio l'importo di euro 200.000; detto importo si cumula con eventuali altri contributi soggetti alla stessa disciplina.

Emilia-Romagna

La L.R. 23 giugno 2017, n. 11 "Sostegno all'editoria locale" si propone di sostenere e tutelare lo sviluppo e la crescita del settore dell'editoria locale, per tendere verso un'informazione non standardizzata e di qualità, favorendo e rafforzando il pluralismo dei centri di informazione, in un'ottica di salvaguardia occupazionale e di contrasto della precarizzazione del lavoro giornalistico.

Molti sono gli strumenti messi in campo per raggiungere questi obiettivi: il sostegno alle imprese per l'innovazione organizzativa e tecnologica; il sostegno per la realizzazione di prodotti giornalistici e informativi originali; gli incentivi per l'avvio di imprese da parte di giovani.

Vengono contemplati nella legge tutti gli ambiti del settore: testate stampate e online, radio, televisione e agenzie stampa.

E' previsto un Elenco di Merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel campo dell'informazione locale. L'iscrizione all'elenco è volontaria e richiede il rispetto di alcuni requisiti elencati nella legge stessa.

Sono esclusi dagli incentivi gli editori di televendite, i media che trasmettono o promuovono programmi vietati ai minori o inerenti il gioco d'azzardo e le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria.

Per la prima volta viene riconosciuto a livello regionale, a pieno titolo, anche il ruolo dell'editoria on line, purché vengano rispettate le regole fondamentali, come l'iscrizione al Tribunale di appartenenza delle testate, l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), che vi sia un direttore responsabile regolarmente iscritto all'Ordine dei Giornalisti, che i dipendenti giornalisti siano regolarmente iscritti all'Ordine, e siano tutelati da un contratto a tempo pieno o part time nel rispetto della contrattazione collettiva del comparto.

Altri aspetti importanti della legge riguardano la possibilità di accesso di tutte le imprese aventi qualsiasi forma giuridica, non solo cooperative e onlus, con particolare attenzione ai giovani, all'innovazione e alla valorizzazione dei territori. Sono escluse testate appartenenti a partiti, sindacati etc.

Possono accedere ai contributi le testate radiofoniche, televisive anche via Web, stampa quotidiana e periodica, e testate giornalistiche online.

Lazio

La L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione" prevede interventi a favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle testate

on line locali, della distribuzione locale e dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica e del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità. Con questa legge la Regione promuove inoltre studi e ricerche, corsi di formazione e riqualificazione professionale rivolti ai giornalisti e operatori del settore, nonché progetti di mediattivismo e produzione indipendente di informazione nelle scuole con l'obiettivo di formare cittadini impegnati a sperimentare attivamente e collettivamente forme di autogestione della comunicazione.

Un intero Capo detta la nuova disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e organo di consulenza, gestione e controllo della Regione in materia al quale la legge attribuisce 250 mila euro.

I commi 4 e 5 dell'art 3 del capo II "Interventi della Regione per il sostegno all'editoria, alle emittenti televisive e radiofoniche locali, alla distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica" della L.R. 13/2016 demandano la disciplina di dettaglio delle forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui al capo II ad un apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, su lavoro istruito ad opera del Co.re.com. di cui all'articolo 11.

Il comma 2 dell'art. 4, del capo III "Interventi a sostegno delle emittenti radiotelesive e testate on line locali" della stessa legge, prevede che le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti a favore delle emittenti radiotelesive e testate on line locali sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi, sentito il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge

In attuazione di tali disposizioni è stato approvato il **Regolamento regionale 28 agosto 2017, n. 17** "Interventi a sostegno dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelesive e testate on line locali".

Il regolamento è composto da 16 articoli e definisce le procedure attuative degli strumenti di intervento previsti dai capi II e II della L.R. 13/2016, compresi i beneficiari, i requisiti di accesso, i contenuti tecnici e le modalità per la concessione delle forme di sostegno.

Puglia

L.R. 7 febbraio 2018, n. 3 "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale

La Regione si impegna a promuovere e sostenere, con uno stanziamento di 900 mila euro per il 2018, tutti i soggetti che esercitano, con sede operativa in Puglia, l'attività di editoria quotidiana e periodica finalizzata all'informazione e alla comunicazione locale, attraverso interventi per l'innovazione tecnologica, la conoscenza e valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia italiana e pugliese, la produzione e diffusione di notiziari radiotelesivi su base locale e di programmi dedicati a minori e al pubblico giovanile; gli abbonamenti alle agenzie di stampa; la produzione e la filiera di distribuzione della stampa quotidiana e periodica locale nel territorio regionale, privilegiando iniziative volte ad assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità; gli interventi di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico e le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore. La legge sostiene

infine l'esercizio in forma associata delle funzioni di Ufficio Stampa da parte degli enti locali.

Si prevede di limitare l'operatività e l'erogazione degli interventi previsti entro ambiti ben definiti – sono esclusi, tra gli altri, i soggetti che nello stesso anno hanno beneficiato di contributi maggiori o uguali a 100mila euro – e si demanda al successivo regolamento la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione delle provvidenze e i criteri per la determinazione del contributo.

Viene inoltre attribuita una maggiorazione del 10 per cento del punteggio per le domande di ammissione al contributo presentate dalle emittenti che si impegnino a veicolare gratuitamente messaggi di pubblico interesse e utilità sociale.

Conclusioni

Il pluralismo dell'informazione e della comunicazione è il principale strumento per l'ampliamento delle conoscenze e di formazione di una consapevole opinione pubblica, nonché di diffusione delle informazioni relative alla realtà territoriale regionale;

il sostegno al sistema radiotelevisivo e all'editoria è fondamento della promozione e della valorizzazione delle conoscenze, nonché dell'imprenditoria del settore dell'informazione;

il supporto all'editoria locale è il mezzo per garantire il pluralismo e scongiurare la standardizzazione dei contenuti informativi delle notizie, potendo fungere, altresì, da mezzo di sostegno alla crescita occupazionale delle nuove generazioni di professionisti del campo dell'informazione.